



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4220
del 4 DIC 2020

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici / Affari
Generali**

LIQUIDAZIONE

N° 51 del Reg.

Data: 27/10/2020

**OGGETTO: Liquidazione diritti di Rogito al Segretario Comunale per
il periodo 01 gennaio 2020 - 30 settembre 2020. -**

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [192]

del [4 DIC 2020]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza, come da **Decreto Sindacale** di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n° 3506 - del 02/10/2020, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio dell'Area Amministrativa, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

CONSIDERATO che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- a un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Torre Annunziata del 29.11.2017 (n.2465); Tribunale di Milano n. 2960 del 14 novembre 2017; Tribunale di Tivoli n. 1052 dell'4 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio e n. 446 dell'3 novembre 2017 (si è pronunciata anche sugli oneri riflessi); Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 8 novembre 2017; Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017; Tribunale di Sassari n. 517 del 9 agosto 2017; Tribunale di Pordenone

sentenze n. 77 e 78 del 18.07.2017; Tribunale di Milano sentenza n. 1386 del 26.06.2017; Corte di Appello di Brescia sentenza n. 47 del 18.05.2017; Tribunale di Potenza sentenza n. 411 del 20.04.2017; due sentenze del Tribunale di Milano (n. 1539/2016 e 2561/2016); Tribunale di Busta Arsizio (n. 307/2016); Tribunale di Taranto (n. 3269/2016); Tribunale di Bergamo (n. 762/2016); Tribunale di Brescia n. 1486 del 25.11.2016; Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, n. 23 del 26.01.2017; Tribunale di Brescia n. 75/2017; Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 46/2017) secondo cui - in maniera più rispondente al testo della norma - i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che la Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 15 del 19 marzo 2018 ha stabilito che il principio secondo il quale i diritti di rogito spettano ai segretari di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti, mentre con la stessa norma gli Enti locali delle altre Regioni devono operare "in difformità" delle indicazioni della Sezione Autonomie per evitare contenziosi che li vedrebbero sicuramente soccombenti;

RITENUTO per quanto sopra, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Aquara, periodo 01/01/2020 - 30/09/2020, al Segretario comunale dr. Giovanni Amendola nel limite massimo di un quinto dello stipendio annuo di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati ai lordi di tutti gli oneri accessori a carico dell'Ente e del percipiente, e che pertanto sono soggetti a ritenuta in sede di liquidazione;

VISTO che il Comune di Aquara ha introitato per il periodo di cui sopra, la somma complessiva di **€uro 4.154,73**, a titolo di Diritti di Segreteria;

RILEVATO che il Comune di Aquara, nel quale il dr. Giovanni Amendola presta servizio, è privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale;

VISTI:

- il T.U. Enti Locali approvato con D, Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che ha posto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 - del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. DI APPROVARE I richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. DI PRENDERE ATTO:

- che il Comune di Aquara ha incassato nel periodo 01/01/2020 al 30/09/2020 la somma complessiva lorda di **€uro 4.247,73**, per diritti di rogito su contratti;

3. DI LIQUIDARE a favore del Segretario comunale dr. **AMENDOLA** Giovanni, C.F. **MNDGNN55C25A756W**, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, la somma complessiva lorda di **€uro 4.247,73** (comprensivi di oneri a carico dell'Ente e del Segretario Comunale), per diritti di rogito riscossi nel periodo 01/01/2020 - 30/09/2020, al lordo delle ritenute a carico del dipendente;

4. DI IMPUTARE il suddetto importo sul Capitolo di Spesa n° 76 - intervento 01.02.1.01.01.01.004 - del Bilancio Esercizio Finanziario **2020 / 2022**;

5. DARE IMMEDIATA esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

6. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

7. LA PRESENTE determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

8. IL PRESENTE atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /
Servizi Demografici / Affari Generali
dr. Nicola Pagano





La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di rispettiva competenza. -

Dalla Residenza Comunale, 27/10/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Nicola Pagano

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____;

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Faucegna